

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Lazio il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. La presente intesa intende realizzare, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro citato in premessa, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale che coinvolga i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, e che assicuri a giovani in possesso del diploma di licenza media l'accesso a percorsi formativi di durata triennale.

2. In particolare i giovani mediante progetti integrati hanno l'opportunità:

- a) di potenziare le capacità di scelta in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi;
- b) di acquisire competenze di base e tecnico - professionali, anche al fine dei passaggi tra i vari sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Puglia, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi individuati nello specifico accordo da assumere fra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro. Ciascun percorso sperimentale prevede apposite misure di accompagnamento, atte a facilitare il conseguimento di una qualifica professionale.

3. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) sono garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l'inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Nel corso del primo anno assumono particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni formative riguardanti le competenze di base, fermo restando, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 dell'accordo quadro, che i percorsi sperimentali sono caratterizzati da equivalente valenza formativa tra discipline e attività inerenti la formazione generale e culturale e discipline professionalizzanti; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nel corso del secondo e del terzo anno sono progressivamente potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale, per facilitare l'ingresso degli allievi nel mondo del lavoro.

2. Ciascun percorso sperimentale è realizzato attraverso forme di interazione e collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, mediante opportune intese per un'offerta formativa effettivamente integrata, tale da incontrare e valorizzare i diversi stili cognitivi degli allievi.

3. Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Puglia privilegia il rapporto sistematico con le realtà produttive tramite l'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento ai tirocini.

4. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Puglia si impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 contengono i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 saranno utilizzate le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, pari a €991.223,16 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a € 22.944.087 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 326.

2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali si procede, inoltre, a definire:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;

- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e della Direzione Regionale del Lavoro;
- d) la formazione congiunta dei formatori;
- e) le iniziative per sostenere la valutazione intermedia, annuale e finale degli allievi;
- f) il monte ore annuale dei percorsi sperimentali.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltrechè a livello regionale secondo quanto previsto agli articoli 2 e 6, lettera c), del presente protocollo d'intesa.

2. Il monitoraggio e la valutazione a livello regionale, saranno finalizzati all'esigenza di raccogliere tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l'intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche.

Roma, 24 luglio 2003

| | | |
|--|---|--|
| PER LA REGIONE PUGLIA | PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
| L'Assessore alla Formazione Professionale – Politiche dell'Occupazione e del Lavoro – Cooperazione – Pubblica Istruzione – Diritto allo Studio | Il Sottosegretario di Stato delegato | Il Sottosegretario di Stato delegato |

